

**Regolamento per la concessione di contributi e altre agevolazioni economiche a enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii.**

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 (*“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”*), della legge n. 241/1990 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”*), e ss.mm.ii., i criteri e le modalità a cui la Società della Salute si atterrà per la concessione di contributi e di altre agevolazioni economiche a enti pubblici e privati.
2. I contributi e le altre agevolazioni economiche di cui al comma precedente potranno essere concessi in relazione sia ad attività continuative, che per singole iniziative o progetti coerenti con gli obiettivi del presente regolamento.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

**Art. 2**

**Benefici economici**

1. Il sostegno della Società della Salute potrà concretizzarsi in diversi benefici economici, tra i quali:
  - a) contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività svolte dal soggetto richiedente sulla base della programmazione della stessa Società della Salute.
  - b) contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio e giudicate di particolare rilievo dalla Società della Salute;
  - c) contributi su co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017;
  - d) altre agevolazioni economiche, tra cui:
    - il conferimento di immobili, sale o altri spazi;
    - l'utilizzazione di attrezzature, la spedizione postale degli inviti, la stampa di materiale e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio della Società della Salute;
    - l'impiego di personale della Società della Salute per lo svolgimento di attività debitamente autorizzate dal Direttore.

**Art. 3**

**Soggetti beneficiari**

1. Ai benefici economici di cui all'art. 2 potranno accedere:
  - le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in genere;
  - gli enti e le organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale e internazionale con ricadute locali;
  - gli enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017;
  - le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, senza fine di lucro e che svolgono attività di interesse generale, fiscalmente registrate;
  - altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.
2. I beneficiari avranno l'obbligo di utilizzare i benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
3. I beneficiari avranno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei benefici economici da parte della Società della Salute per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A tal fine, tutto il materiale

pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative dovrà recare la seguente dicitura: “con il contributo di “Società della Salute – Zona Fiorentina Nord Ovest” e relativo logo. È fatta salva la possibilità di concordare altre diciture.

#### **Art. 4**

##### **Concessione dei contributi ordinari**

1. I contributi ordinari saranno concessi previa pubblicazione di apposito bando adottato e pubblicato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
2. Nel bando dovranno essere indicati almeno:
  - a) gli ambiti di intervento per i quali sarà prevista la concessione dei contributi;
  - b) l'ammontare della somma a disposizione per la concessione dei contributi;
  - c) i soggetti che potranno presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
  - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
  - e) la natura dei contributi ovvero se il contributo si concretizzerà solo in un'erogazione di denaro o anche in altre agevolazioni economiche;
  - f) i criteri che saranno seguiti per la concessione dei contributi;
  - g) le modalità di erogazione dei contributi e di loro rendicontazione.
3. Il bando dovrà essere pubblicato sul sito web della Società della Salute.
4. I contributi ordinari saranno assegnati con deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta di una Commissione esaminatrice delle richieste pervenute, nominata con provvedimento del Direttore della Società della Salute.
5. Potrà essere ammessa la liquidazione di parte del contributo in acconto, su base percentuale, ovvero in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione prevista.
6. I beneficiari decadranno dal contributo concesso:
  - nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione (sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa);
  - in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso il contributo.
7. Eventuali modifiche parziali del progetto/iniziativa, dovranno essere immediatamente comunicate alla Società della Salute dal beneficiario del contributo. In tal caso sarà consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte della Società della Salute.

#### **Art. 5**

##### **Concessione dei contributi straordinari**

1. I contributi straordinari saranno concessi dall'Assemblea dei Soci con propria deliberazione a seguito di istanza, senza scadenza temporale nell'arco dell'anno, previa verifica della disponibilità di risorse.
2. I soggetti interessati dovranno presentare domanda almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La domanda dovrà contenere:
  - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, la gratuità o meno per il pubblico e la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico o privato;
  - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del territorio;
  - c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;
  - d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le altre risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

4. Gli uffici della Società della Salute verificheranno la regolarità della domanda e la completezza della documentazione presentata.
5. L'Assemblea dei Soci deciderà in ordine all'eventuale concessione del contributo, tenendo conto:
  - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
  - dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
  - della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
  - della capacità di aggregazione di più soggetti territoriali;
  - della gratuità o meno dell'iniziativa.
6. L'ammontare del contributo concesso non potrà superare di norma il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non potrà superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.
7. Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'attività/progettualità per cui è stato concesso il contributo i soggetti beneficiari, a pena di decadenza dal contributo concesso, dovranno presentare:
  - una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'attività/progettualità per cui è stato concesso il contributo;
  - la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
  - copia delle fatture e dei documenti di spesa.
8. I contributi saranno liquidati con provvedimento del responsabile di servizio competente entro i 30 giorni successivi.
9. La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporterà la decadenza dal contributo.

#### **Art. 6**

##### **Contributi su co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017**

1. Nell'ambito di un procedimento di co-progettazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, e agli artt. 11 e 13 della legge regionale n. 65/2020, la Società della Salute potrà riconoscere agli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017, limitatamente alle attività di interesse generale svolte, contributi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.
2. I contributi di cui al presente articolo saranno rimborsati nelle seguenti modalità:
  - a) spese effettivamente sostenute e documentate analiticamente, secondo il principio dell'effettività delle stesse;
  - b) spese quantificate, in conformità al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2009.
3. La rendicontazione avverrà secondo le modalità e i tempi previsti dall'accordo concluso all'esito del procedimento di co-progettazione.

#### **Art. 7**

##### **Rendicontazione**

1. Le attività assoggettate a contributo dovranno essere rendicontate attraverso un prospetto che evidenzia le spese e le eventuali entrate dell'iniziativa, così come dovranno essere presentati eventuali documenti contabili giustificativi.
2. Il contributo concesso dovrà coprire solo in parte il costo complessivo dell'iniziativa.
3. La mancata presentazione della rendicontazione comporterà il non riconoscimento del contributo previsto.

#### **Art. 8**

##### **Conferimento di immobili, sale e spazi**

1. La Società della Salute potrà concorrere alla realizzazione di iniziative e attività anche attraverso la concessione agevolata o gratuita dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà della Società della Salute o di cui la stessa dispone in comodato d'uso.
2. Laddove non sia specificato da appositi regolamenti, l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o associazioni costituirà agevolazione economica a favore dei soggetti utilizzatori.
3. L'uso di tali beni sarà disposto su istanza da parte dei soggetti interessati e autorizzato unitamente a espresse disposizioni d'uso che saranno redatte in relazione al bene concesso.
4. Il beneficiario sarà tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
5. Il beneficiario assumerà la qualifica di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del Codice civile e sarà tenuto a risarcire l'amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione del bene.
6. Il beneficiario solleva la Società della Salute da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà.

#### **Art. 9**

##### **Pubblicità e trasparenza**

1. Gli atti di concessione dei contributi e delle altre agevolazioni economiche di cui all'art. 2 di importo superiore a € 1.000,00 saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Società della Salute.
2. Tale pubblicazione costituirà condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.

#### **Art. 10**

##### **Rinvio alla normativa vigente**

1. Per quanto non espressamente previsto nel vigente Regolamento si applicheranno le norme vigenti in materia.
2. La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento espresso del presente regolamento entro sei mesi.

#### **Art. 11**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Al medesimo saranno assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto della Società della Salute, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.